

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Gennaio 2012**

### Scritture contabili degli ENC e obbligo di rendiconto

*Dom. 15 (termine prorogato a lun. 16)*

#### **Iva**

##### **Fattura differita**

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

##### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

##### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

*Lun. 16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti : Versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

## **Enpals Versamento**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

*Lun. 30*

## **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

*Mar. 31*

## **Iva**

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

## **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

## **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

## **Denuncia contributiva**

*Notiziario Fitel*

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### **Modello Emens**

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

### **SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENC E OBBLIGO DI RENDICONTO**

Con la risoluzione n. 126 del 16 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti formulati da un ente riconosciuto quale confessione religiosa, che ha chiesto di conoscere se le associazioni ad essa aderenti, in quanto enti non commerciali, siano obbligate a:

- 1) tenere una contabilità a fini fiscali (IRES e IVA) anche se non esercitano attività commerciali;
- 2) redigere un rendiconto annuale economico e finanziario se non esercitano attività commerciali e se non effettuano raccolte pubbliche di fondi di cui all’art. 20, comma 2 del DPR n.600/73.

In relazione all’obbligo di tenere una contabilità a fini fiscali (IRES e IVA), la soluzione dell’Agenzia, si basa in prevalenza sulla qualifica dell’attività commerciale svolta e sulla nozione di esercizio d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR e dell’art. 4, comma 1 del DPR n. 633/72.

Si conferma il carattere commerciale (sempre e comunque) delle attività di cui all’art. 2195 c.c., a prescindere dal soggetto eventualmente non lucrativo che le pone in essere, svolte per professione abituale ed anche se non organizzate, mentre, per quelle dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., occorre verificarne l’organizzazione in forma d’impresa. Per chiarezza, deve intendersi tale quella di predisposizione di mezzi e risorse volte all’ottenimento di un risultato economico.

Infatti, solo se un ente non commerciale effettua attività d’impresa è soggetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’art. 20, comma 1 del DPR n. 600/73.

Tale obbligo, al contrario, non sussiste laddove l’attività posta in essere dall’ente non rivesta le caratteristiche commerciali e d’impresa. Ciò, ad esempio, può riguardare lo svolgimento di attività del tutto occasionali e non abituali, anche in presenza di un unico affare di rilevante entità economica, articolato in operazioni complesse, tale da determinare la mera produzione di redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR (attività commerciale non esercitata abitualmente), privi del requisito soggettivo ai fini dell’IVA.

In relazione, invece, all’obbligo di redazione del Rendiconto annuale e di quello per le manifestazioni occasionali di raccolta fondi, l’Agenzia afferma che l’art. 20, comma 2 del DPR n.600/73 ha previsto per tali soggetti due distinti rendiconti: un Rendiconto annuale economico-finanziario; uno specifico e separato Rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi. Tale indicazione, tuttavia, riferita al primo obbligo di Rendiconto – anche in presenza della sola attività

istituzionale – non trova una diretta conferma nelle previsioni tributarie sugli enti non commerciali che non svolgono altre attività al di fuori di quella principale statutaria.

Per gli enti non commerciali “puri”, in genere, non esiste fiscalmente alcuno specifico obbligo di tenuta contabile, se non quello di sintetizzare le registrazioni di contabilità in un documento consuntivo per mere esigenze di natura interna ovvero di informativa e rendicontazione esterna. A questo fanno eccezione, come bene sottolineano anche le Entrate, gli enti associativi fiscalmente agevolati che si avvalgono dei benefici di cui agli artt. 148, comma 3 e seguenti del TUIR e 4, comma 4, secondo periodo del DPR n. 633/72 e che si conformano alle clausole statutarie obbligatorie, tra cui quella di approvare e redigere annualmente un Rendiconto economico-finanziario.

Secondo le indicazioni fornite nell’interpello in esame dall’Agenzia delle Entrate, quindi, il Rendiconto annuale economico-finanziario è richiesto in ogni caso, indipendentemente dalle modalità gestionali e organizzative dell’ente nonché dalla qualificazione dell’attività svolta. Un simile adempimento ha quindi finalità di tipo interno associativo e informativo sia per i soci che per i terzi, con riferimento alla gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente. È di tutta evidenza, secondo l’Agenzia, che detto Rendiconto ha anche una valenza probatoria per gli organi di controllo ai fini di una corretta qualifica fiscale del soggetto.

Da ultimo, circa l’ulteriore obbligo di uno specifico e separato Rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi, si conclude ritenendo che, laddove l’ente non abbia esercitato alcuna delle raccolte occasionali pubbliche di fondi (come indicate nell’art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR), lo stesso non sia soggetto allo specifico Rendiconto di cui all’art. 20, comma 2 del DPR n. 600/73.